

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Provincia di Ravenna

REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO

AUTOVETTURE CON CONDUCENTE

approvato con deliberazione C.C. n. 66 del 25/06/98 (CORECO n. 6089 dell'8/7/98)
approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 1154 del 2/12/98

N\DAT\regolamenti\vetture.doc

U\REGOLAMENTI\NOLEGGIO AUTOVETTURE

A\dischetto regolamenti n. 7

INTRODUZIONE.....	2
CAPO I.....	2
IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE	2
ART. 1 - OGGETTO ED AMBITO.....	2
ART. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO.....	2
ART. 3 - ORGANICO AUTOVEICOLI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO	3
ART. 4 - SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA.....	3
ART. 5 - AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI	4
ART. 6 - LA COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA.....	4
CAPO II.....	5
ACQUISIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E LE CONDIZIONI DI ESERCIZIO	5
ART. 7 - REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE.....	5
ART. 8 - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI	5
ART.9 - CONTENUTI DEL BANDO	6
ART. 10 - LA COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI.	6
ART. 11 - ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO.....	6
ART. 12 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	7
ART. 13 - MATERIE DI ESAME.....	7
ART. 14 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	8
ART. 15 - TITOLI DI PREFERENZA	8
ART. 16 - INIZIO DEL SERVIZIO.....	8
ART. 17 - VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE	8
ART 18 - TRASFERIBILITÀ' DELL'AUTORIZZAZIONE	8
ART 19 - COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO	9
ART. 20 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO	10
ART. 21 - TRASPORTO DEGLI HANDICAPPATI.....	10
ART. 22 - IDONEITÀ' DE MEZZI.....	10
ART. 23 - TARIFFE.....	10
ART. 24 - TRASPORTO BAGAGLI E ANIMALI.....	11
ART. 25 - FORZA PUBBLICA.....	11
CAPO III.....	11
ILLECITI E SANZIONI	11
ART. 26 - VIGILANZA.....	11
ART. 27 - DIFFIDA	11
ART. 28 - SANZIONI	12
ART. 29 - SOSPENSIONE DELLA LICENZA	12
ART. 30 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.....	13
ART. 31 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO.....	13
ART. 32 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE.....	13
ART. 33 - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	14
ART. 34 - NORMA TRANSITORIA	14

INTRODUZIONE

Il nuovo regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio autovetture con conducente deve essere adottato in seguito all'entrata in vigore della legge 15 gennaio 1992, n. 21 concernente "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea", nonché in attuazione delle direttive regionali per l'esercizio delle funzioni e criteri per la redazione dei regolamenti di esercizio dei servizi di taxi e di noleggio di autovettura con conducente (deliberazione del Consiglio regionale n. 2009 del 31/05/1994).

In particolare, il quadro della principale normativa di settore risulta il seguente:

- a) dagli artt. 8-9-85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
- b) dal D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada e del relativo decreto correttivo e integrativo 10/09/1993, n. 360)
- c) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada),
- d) dalla Legge 15 Gennaio 1992, n. 21
- e) dalla L.R. 45/79, art. 3 e art. 45;
- f) dal D.M. 13 dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea;
- g) dal D.M. 15 dicembre 1992, n.572 (disposizioni antinquinamento);
- h) dall'art. 8, della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 (legge quadro sui diritti delle persone handicappate);
- i) dal decreto 20 aprile 1993 del Ministero dei Trasporti dettante criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura.

CAPO I

IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE

Art. 1 - OGGETTO ED AMBITO

1. Il presente Regolamento reca norme per il riordino del servizio di noleggio di autovetture con conducente ai sensi dell'art. 85 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

2. Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative concernenti gli autoservizi pubblici non di linea di cui alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

2. Per autoservizi pubblici non di linea si deve intendere il servizio di noleggio con conducente così come definito dall' art. 3 della legge 21/92.

3. Detto autoservizio è compiuto a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo nè periodico, su itinerari e secondo gli orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali e ambientali e per le necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi e intermodali con gli stessi servizi di linea, nell'ambito di specifiche autorizzazioni definite dagli enti territoriali competenti.

Art. 3 - ORGANICO AUTOVEICOLI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. Il numero delle autorizzazioni è il tipo dei veicoli da adibire al servizio di noleggio autovetture con conducente nel Comune di Castel Bolognese sono così stabiliti:

- n. 1 autovettura fino a 9 posti.

2. Il servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità rispettivamente di apposita autorizzazione rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 della Legge 21/92, salvo il potere di conferimento a norma dell'art. 7 della predetta legge. L'esercizio dell'autorizzazione conferita deve essere svolto da un conducente iscritto a ruolo previsto dall'art. 6 della legge 15.1.1992, n. 21.

3. Le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo. Debbono osservarsi le disposizioni relative ai divieti e alle possibilità di cumulo delle autorizzazioni contenute nel II° comma dell'art. 8 della legge 15.1.1992 n. 21 e nelle altre disposizioni di legge eventualmente vigenti al momento del rilascio. Le autorizzazioni sono atti strettamente personali in quanto espressione di funzioni attinenti a compiti di Polizia Amministrativa locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale.

4. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti. Unitamente all'autorizzazione il Comune rilascia un contrassegno contenente il nome e lo stemma del Comune.

5. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della autorizzazione da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente sempre che iscritti a ruolo di cui all'art. 6 della legge 21/1992.

6. Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo e adeguato.

7. Il requisito della idoneità professionale, comprovato dalla iscrizione nel ruolo dei conducenti, deve essere posseduto dal titolare della licenza e dalle persone comunque aventi titolo per l'esercizio della professione in qualità di dipendenti, soci o collaboratori familiari.

Art. 4 - SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA.

1. Previa autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea.

2. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare dell'autorizzazione di N.C.C., approvato dall'ente concedente il servizio di linea disciplinante condizioni, vincoli, garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 5 - AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI

1. I titolari dell'autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna, in quello nazionale e negli Stati membri della Comunità economica europea ove, a condizione di reciprocità i regolamenti di tali Enti lo consentano.

2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione per qualunque destinazione.

3. Il Responsabile del Servizio "Attività Produttive", sentita la Commissione Comunale competente, autorizza le autovetture immatricolate per il servizio di rimessa, ad esercitare il servizio da piazza, stabilendo il numero ed il luogo delle stazioni di sosta.

4. E' consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione.

Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la prescritta tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento (uscita dalla rimessa, salita se con prenotazione a vista, accettazione del servizio via radio e telefono per il servizio di N.C.C).

Art. 6 - LA COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

1. Nel Comune è costituita la Commissione Consultiva per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea nel Comune stesso e per l'applicazione del relativo regolamento.

2. Essa è istituita con atto del Sindaco ed è composta da tre membri nominati dalla Giunta Comunale, di cui un Consigliere Comunale che la presiede, da due rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di Categoria più rappresentative e da un rappresentante degli utenti, designato dalla Confederazione Regionale Sindacale Unitaria.

3. La Commissione Consultiva delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, si esprime a maggioranza dei voti, con parere motivato, con preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari componenti, comprese quelle dei dissenzienti, riportate nel verbale della seduta. Nel caso di parità prevale il voto del presidente. Funge da segretario della Commissione Consultiva un funzionario comunale con qualifica non inferiore alla sesta.

4. Per le proposte relative alla modifica della pianta organica delle autorizzazioni, la Commissione adotta le proprie determinazioni con la presenza di tutti i suoi componenti. In questo caso il membro della Commissione, che senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due sedute consecutive decade dall'incarico e la commissione può proseguire i suoi lavori salvo la nomina del sostituto.

5. Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la Commissione è attribuita al Presidente che è altresì tenuto a riunire la Commissione è attribuita al Presidente, che è altresì tenuto a riunire la Commissione entro 20 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti sottoscritta da almeno tre membri, oppure dal Presidente della Commissione Consultiva Provinciale.

6. La Commissione, nel suo ambito territoriale, svolge, funzioni e ruoli analoghi a quelle assegnate alla Commissione Provinciale. Essa elabora proposte generali e particolari nonché studi di interesse locale e generale da sottoporre agli organi competenti.

7. La Commissione consultiva dura in carica 4 anni a far tempo dalla esecutività dell'ordinanza di nomina. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'ente o della Associazione che li ha designati.

CAPO II

ACQUISIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E LE CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 7 - REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

1. Possono essere titolari di autorizzazione per l'esercizio di N.C.C. tutte le persone fisiche appartenenti agli Stati della Comunità economica europea, a condizione di reciprocità
2. I requisiti e le condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione sono le seguenti:
 - a) essere in possesso del certificato di iscrizione al ruolo;
 - b) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del codice della strada;
 - c) essere iscritti al registro delle imprese e, per le imprese già esercenti l'attività anche all'albo delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato ai sensi della Legge 8 agosto 1985 n. 443;
 - d) di avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune di Castel Bolognese;
 - e) di essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali è rilasciata dal comune l'autorizzazione di esercizio;
 - f) non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
 - g) non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
 - h) non aver trasferito precedente analoga autorizzazione da almeno cinque anni;
 - i) non essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli art. 178 e seguenti del C.P.;
 - j) non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726;
 - k) non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
 - l) non essere incorso in una o più' condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvo i casi di riabilitazione;
 - m) non l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri comuni.
3. I requisiti e le condizioni di cui alle lettere i), j), k) e l) devono essere posseduti:
 - A. se si tratta di impresa individuale, dal titolare della stessa. Qualora questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede un istitore o un direttore, anche da quest'ultimo;
 - B. se si tratta di società da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società

Art. 8 - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli e per esami ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti.
2. Il concorso deve essere indetto entro sessanta giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento del

contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino della Regione Emilia-Romagna. Resta ferma in ogni caso la validità annuale della graduatoria prevista dall'art' 14, salva diversa determinazione del competente organo comunale.

3. I soggetti interessati possono concorrere alla assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.

4. Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di qualsiasi Provincia e di qualsiasi analogo elenco di un Paese della Comunità Economica Europea.

Art.9 - CONTENUTI DEL BANDO

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero e tipo delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) il termini entro il quale deve essere presentata la domanda;
- d) il termine entro il quale deve essere riunita la Commissione d'esame per l'esame della domanda presentata.

Art. 10 - LA COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI.

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni la Giunta comunale provvede alla nomina di una Commissione di concorso presieduta dal Responsabile del Servizio e composta da n. 3 membri, nominati tra persone esperte del settore.

2. Per ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di impedimento permanente del titolare.

3. Ogni commissario, non può' far parte della stessa Commissione per più' di due anni consecutivi.

4. La Commissione è convocata dal Presidente rispettando il termine di cui all'art. 9, lettera d) del presente Regolamento.

5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione Comunale con qualifica non inferiore alla sesta.

Art. 11 - ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO

1. La Commissione di concorso, prima di valutare la regolarità delle domande di ammissione, stabilisce quali irregolarità possono essere sanate e il termine per la loro regolarizzazione.

2. La Commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione redige il relativo elenco dei candidati ammessi che è successivamente affisso all'Albo pretorio del Comune e nei locali ove si svolgono gli esami.

3. La data dell'esame deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata a.r. da inviare al domicilio indicato nella domanda, entro un termine prestabilito dalla Commissione.

4. La Commissione, prima di pronunciarsi sull' ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicato dal bando deliberato. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone e alla frequenza e alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nella quale il candidato è incorso, comprovata dal certificato di iscrizione nel casellario giudiziale o da un attestato rilasciato dalla Prefettura per le infrazioni depenalizzate. Non può' in alcun caso costituire titolo da valutare la residenza nel comune o in altro del territorio nazionale.

5. Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di dieci voti. Alla visione dei compiti scritti, alle interrogazioni orali e alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i commissari, a pena

di nullità delle operazioni e dei giudizi espressi. In relazione alle domande presentate dai candidati relative all'accertamento della conoscenza delle lingue straniere, la Giunta Comunale provvede, se necessario, ad integrare la Commissione con esperti nelle lingue prescelte dai candidati.

In questo caso muta, proporzionalmente all'inserimento di nuovi commissari, il sistema di valutazione complessiva e delle singole prove.

Art. 12 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. I soggetti interessati a partecipare al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione comunali per servizio N.C.C. devono presentare domanda in bollo al Comune, entro i termini indicati nel bando. Nella domanda devono essere indicati

- a) generalità luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza;
- b) il tipo e le caratteristiche del veicolo che si intende destinare al servizio di noleggio con conducente;
- c) l'ubicazione della rimessa;

2. nella stessa domanda il richiedente deve:

- a) dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti indicati alle lettere c); f), h), i), j), k), l), m) di cui al art. 7, secondo comma, del presente regolamento;
- b) impegnarsi a stipulare contratto di assicurazione per la responsabilità civile dipendente dall'uso degli autoveicoli con massimali non inferiori a quelli prescritti dalla legislazione vigente;
- c) impegnarsi ad ottemperare alle norme di legge in materia di previdenza ed assicurazioni sociali per i propri dipendenti;
- d) indicare il possesso di eventuali titoli preferenziali

3. Alla domanda deve essere allegato:

- a) certificato di iscrizione al ruolo;
- b) certificazione medico attestante che il richiedente non è affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
- c) copia autentica dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del codice della strada

4. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazione devono essere comprovati da certificazione autentica rilasciati da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima. Tale certificazione dovrà avere data non anteriore a sei mesi. Ove possibile sarà richiesta d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, diversamente dall'interessato nel rispetto della normativa sul bollo. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di certificazione sostitutiva e abbreviata prevista dalla Legge 4 gennaio 1968 n. 15, e così come modificata dalla Legge 15/5/97 n. 127, in quanto compatibili con le disposizione della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio.

Art. 13 - MATERIE DI ESAME.

1. Le materie di esame per l'assegnazione dell'autorizzazione riguardano:

- conoscenza del Regolamento comunale di esercizio;
- conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del comune;
- elementi di diritto civile, commerciale sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione.

2. Possono aggiungersi, facoltativamente, a scelta del candidato, altre prove riguardanti la conoscenza pratica di singole lingue dei paesi comunitari ed extracomunitari ai fini di conseguire un maggior punteggio. A tal fine il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione all'esame la lingua della CEE ed eventualmente le altre lingue in genere per la conoscenza delle quali intenda essere sottoposto ad esame.

Art. 14 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile del Servizio "Attività Produttive", acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione d'esame, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione.

2. La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame ha validità di un anno. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 15 - TITOLI DI PREFERENZA

1. A parità di punteggio è preferito nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio di noleggio con conducente in qualità di dipendente di un'impresa o di sostituto alla guida, socio o collaboratore familiare per un periodo di almeno 6 mesi.

2. Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio:

- l'essere in possesso di altra autorizzazione di N.C.C. dello stesso comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza;
- l'essere associati in forma cooperativa, di società o consorzio d'impresa purché esercitanti;
- la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

Art. 16 - INIZIO DEL SERVIZIO

1. Nel caso di assegnazione della autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 4 mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità

2. Detto termini potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri 4 mesi, ove l'assegnatario dimostri di non aver la disponibilità del mezzo per causa ad esso non imputabile.

ART. 17 - VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione comunale per il servizio di noleggio autovettura ha validità annuale.

2. Ogni anno, entro il 31 dicembre, deve essere sottoposta a vidimazione presso il competente ufficio comunale. La vidimazione è condizionata alla verifica in capo al titolare di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione.

ART 18 - TRASFERIBILITÀ' DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le autorizzazioni fanno parte della dotazione di impianto d'azienda e sono trasferibili, nei casi consentiti dalla legge, ad altro abilitato all'esercizio della professione.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato al Responsabile del Servizio "Attività Produttive", il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

3. Il trasferimento delle autorizzazioni pervenute "mortis causa", ai sensi del II° comma dell'art. 9 della legge 21/92, è autorizzato dal Responsabile del Servizio "Attività Produttive" alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.<<

4. Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti

l'esercizio provvisorio, mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

5. In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

6. Le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della legge 15/01/92 n. 21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.

7. A tal fine, secondo i casi, il titolare dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti devono fare domanda al comune, nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento comunale, per ottenere la voltura dell'autorizzazione, con le modalità previste nel regolamento stesso, in ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi.

8. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione, nè dallo stesso nè da altro comune, nè gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato a trasferito la precedente.

9. In relazione al numero di autorizzazioni che siano in qualunque momento vacanti, è istituita una riserva del **25%**, da attribuirsi ad operatori che prestino istanza per l'ottenimento della loro prima autorizzazione. Di detta riserva deve tenersi conto in sede di deliberazione di gare di aggiudicazione, anche qualora il numero di autorizzazioni da assegnarsi con una singola gara sia così esiguo che la riserva stessa risulti inferiore all'unità in tal caso più riserve, afferenti a gare consecutive, concorrono, sommandosi, a costituire un'unica riserva, la quale diviene operante nella prima gara in cui raggiunga o superi l'unità. Qualora la riserva superi l'unità o altro numero intero, il resto decimale, risultante dopo l'aggiudicazione delle autorizzazioni riservate, viene utilizzato ai fini della sommatoria di cui sopra.

ART 19 - COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare servizio;
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante le fasi del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo od interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare al competente ufficio del comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) curare la qualità del trasporto in tutti i particolari;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

2. E' fatto divieto di:

- a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'amministrazione comunale.

3. Restano a carico dei titolari dell'autorizzazione e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

ART. 20 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 21 - TRASPORTO DEGLI HANDICAPPATI

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità

2. La prestazione di servizi di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

3. I veicoli in servizio di noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del DPR 27 aprile 1978 n. 384.

ART. 22 - IDONEITÀ' DE MEZZI

1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC, la Commissione consultiva di cui all'art. 6 stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare a N.C.C. disponendo, direttamente o per il tramite della Polizia Municipale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.

2. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della autorizzazione, entro il termine stabilito dal Responsabile del Servizio "Attività Produttive", è tenuto al ripristino delle condizioni suddette o alla sostituzione. In mancanza, il Responsabile del Servizio "Attività Produttive", su parere della Commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 29.

3. Con apposito verbale la Polizia municipale certifica l'idoneità del mezzo e indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

4. Nel corso del periodo normale la durata della autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Responsabile del Servizio "Attività Produttive" alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in miglior stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all'art. 6. In tale ipotesi, sulla autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

ART. 23 - TARIFFE.

1. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinate, su tale base, dal Comune su proposta della Commissione di cui all'art. 6 del presente regolamento e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

2. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati ai sensi degli art. 2 e 4 del presente Regolamento, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe regionali o comunali in vigore per i servizi di trasporto di linea corrispondenti alle rispettive destinazioni.

ART. 24 - TRASPORTO BAGAGLI E ANIMALI

1. E' fatto obbligo del trasporto di bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.

2. E' obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

ART. 25 - FORZA PUBBLICA

1. E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica compatibilmente con il regolare svolgimento del servizio in atto.

2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

CAPO III

ILLECITI E SANZIONI

ART. 26 - VIGILANZA

1. La Commissione comunale, vigila sull'osservanza dei regolamenti che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvale dei competenti uffici comunali. Essa può promuovere inchieste d'ufficio o in seguito a reclami degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

ART. 27 - DIFFIDA

1. Il Responsabile del Servizio "Attività Produttive" diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:

a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività

b) non eserciti con regolarità il servizio;

c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;

d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al Comune;

e) si procuri con continuità e stabilità il servizio nel territorio di altri comuni;

f) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di eventuale pericolo.

2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

ART. 28 - SANZIONI

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel codice della strada ove il fatto non costituisca reato o più' grave e specifica sanzione sono punite nel seguente modo:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

2. Ai sensi di quanto disposto dagli artt. da 106 a 110 del R.D. 3 Marzo 1934, n. 383 e dall'art. 10 della L. 24 Novembre 1981. n. 689. fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente Capo, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento è così punita:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 50.000 ad un massimo di £. 500.000 per la violazione del III comma dell'art. 3;
- b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 500.000 ad un massimo di £. 1.000.000 per la violazione del IV comma dell'art. 3;
- c) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 500.000 ad un massimo di £. 1.000.000 per la violazione del I comma dell'art. 4;
- d) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £ 50.000 ad un massimo di £ 500.000 per la violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 19;
- e) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £ 500.000 ad un massimo di £ 1.000.000 per la violazione del primo comma dell'art. 21;
- f) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £ 50.000 ad un massimo di £ 500.000 per la violazione del terzo comma dell'art. 21;
- g) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £ 500.000 ad un massimo di £ 1.000.000 per la violazione dell'art. 23.

3. La sanzione è applicata dal Sindaco del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, salva l'oblazione, il pagamento del minimo edittale nelle mani dell'agente accertante nel caso di contestazione immediata della violazione a carico del contravvenuto.

4. Ai sensi dell'art 107 del R.D. £ marzo 1934, n. 383 è ammesso, a titolo di oblazione, il pagamento del minimo edittale nelle mani dell'agente accertante nel caso di contestazione immediata della violazione a carico del contravvenuto.

5. La Giunta Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

ART. 29 - SOSPENSIONE DELLA LICENZA

1. L'autorizzazione Comunale d'esercizio può essere sospesa dal Responsabile del Servizio "Attività Produttive" sentita la Commissione di cui all'art. 6 del presente regolamento, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie;
- b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione delle norme vigenti dal codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d) violazione per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 28 del presente Regolamento;
- e) violazione di norme amministrative o penali, connesse all'esercizio dell'attività;
- f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- g) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti.

2. Il Responsabile del Servizio "Attività Produttive", sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente regolamento, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

ART. 30 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.

1. Il Responsabile del Servizio "Attività Produttive", sentita la Commissione di cui all'art. 6 del presente Regolamento, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi.

- a) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 29 del presente regolamento.
- b) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 18 del presente Regolamento;
- c) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per un pena complessiva superiore ai due anni;
- d) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento;
- e) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- f) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- g) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

2. L'autorizzazione è altresì soggetta revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 12.

3. Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Responsabile del Servizio "Attività Produttive" dispone la revoca dell'autorizzazione

ART. 31 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie difensive.

2. Il Responsabile del Servizio "Attività Produttive", sentita la Commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio.

Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della MCTC.

ART. 32 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile del Servizio "Attività Produttive", sentita la commissione, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 16 del presente Regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 16 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 18;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi;
- f) quando in capo al titolare dell'autorizzazione viene a mancare anche uno solo dei requisiti di idoneità morale e professionale.

2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 33 - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni di cui al presente Capo III devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla Legge 24 Novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

ART. 34 - NORMA TRANSITORIA

1. Con l'entrata in vigore del Presente Regolamento Comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.